



**DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**  
Numero 72 Del 20-12-2019

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE  
DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO (compostaggio domestico)**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

P	CAMPELLI ROBERTO	PIGLIAPOCO ROSITA	P
A	MONTI MATTEO	MARINI CLAUDIO	P
P	ROSSETTI ROBERTO	PIERANDREI RICCARDO	P
P	CINGOLANI TONINO	CAVINA CARLO	P
P	CANONICI MARA	LORENZETTI AVELIA	P
P	MARASCA GIANNI	PIERALISI LUIGI	P
P	PISTOLI GIUSEPPINA		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 1] Presenti n.[ 12]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. DR. ALBERTO ULISSE

Assume la presidenza il Sig. CAMPELLI ROBERTO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CANONICI MARA

PIERANDREI RICCARDO

CAVINA CARLO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Marche, con deliberazione della Giunta n. 496 del 29/04/2019, ha approvato le "Linee guida per la redazione del Regolamento Comunale per la gestione del compostaggio domestico", ai fini del calcolo del peso del compostaggio domestico (Pc) di cui alla D.G.R. n. 124 del 13/02/2017, come modificata con D.G.R. n. 87 del 29/01/2018;
- l'Allegato A alla D.G.R. 124 del 13/02/2017, individua la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani avviata a compostaggio domestico tra quelle prese in considerazione ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata;
- con la medesima deliberazione n. 496/2019 di cui sopra è stato stabilito tra l'altro che è fatto obbligo ai Comuni di dotarsi entro il 31/12/2019 di un regolamento per la gestione del compostaggio domestico redatto conformemente alle linee guida, ovvero di adeguare alle stesse il proprio Regolamento, pena il mancato riconoscimento del peso del compostaggio domestico (Pc) nel calcolo della raccolta differenziata, a decorrere dal 2020 (a valere sulle comunicazioni dei dati 2019);

CONSIDERATO che:

- l'ATA Rifiuti – ATO2 Ancona, con l'obiettivo di fornire ai Comuni uno strumento utile a uniformare le modalità di gestione della pratica del compostaggio su tutto il territorio, ha sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (deliberazione n. 14 del 30/09/2019) uno "Schema di Regolamento comunale per la gestione dell'autocompostaggio", redatto sulla base delle Linee Guida emanate dalla Regione Marche;
- l'ATA Rifiuti ha s trasmesso, con nota pervenuta al protocollo comunale n. 9552 del 1/10/2019, la documentazione approvata con la deliberazione dell'Assemblea n. 14/2019 e precisamente:
  - a) lo Schema di Regolamento comunale per la gestione dell'autocompostaggio;
  - b) l'Allegato A "Richiesta di adesione all'autocompostaggio per utenze domestiche, relativa riduzione TARI e/o eventuale assegnazione compostiera";
  - c) l'Allegato B "Richiesta di adesione all'autocompostaggio per utenze non domestiche e relativa riduzione TARI";
  - d) l'Allegato C "Check list per visita ispettiva";
  - e) l'Allegato D "Dichiarazione di rinuncia alla pratica dell'autocompostaggio per utenze domestiche e non domestiche";
  - f) l'Allegato E "Richiesta di svolgimento delle attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio";

VISTA la proposta di regolamento comunale allegata alla presente deliberazione (allegato A) redatta dal Responsabile area tecnica, con lievi modificazioni rispetto allo schema approvato da A.T.A. Rifiuti al fine di armonizzare il regolamento medesimo con il regime di tassazione comunale sui rifiuti e rendere più efficace il sistema di gestione di controllo dell'accreditamento all'albo compostatori previsto dal regolamento medesimo;

DATO ATTO che la modulistica approvata dall'ATA Rifiuti nella deliberazione dell'Assemblea n. 14/2019 sarà pubblicata nel sito del Comune di Monsano;

DATO ATTO che il "Regolamento comunale per la gestione dell'Autocompostaggio", viene allegato alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di approvare tale regolamento;

VISTI gli artt. 42, 49 e 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che li contiene;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile dei Responsabili dei servizi interessati espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ASCOLTATA la relazione del Sindaco

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

### **DELIBERA**

1. Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il "Regolamento comunale per la gestione dell'Autocompostaggio", redatto secondo le linee guida dettate dalla Regione Marche con la DGR 496/2019 (allegato A).
3. Di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Monsano alla sezione "Amministrazione trasparente".
4. Di dare mandato all'ufficio tecnico dell'adozione di eventuali atti procedurali conseguenti.
5. Di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento Il Responsabile Area Tecnica Geom. Cecilia Albanesi.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO**

### **Art. 1 – Principi, finalità, competenze**

1. Il presente Regolamento disciplina la pratica dell'autocompostaggio quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.
2. Il Comune di Monsano, nell'ambito delle iniziative e misure volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione delle risorse ambientali e del territorio, alla riduzione complessiva della produzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, incentiva la pratica dell'autocompostaggio al fine di:
  - ridurre, nel proprio territorio, i quantitativi di rifiuti da raccogliere, trasportare e conferire agli impianti di trattamento, con conseguenti benefici ambientali ed economici;
  - incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso l'utilizzo di sostanze naturali derivate dalla decomposizione aerobica degli scarti organici, riducendo contestualmente il fabbisogno di concimi derivanti da processi di sintesi.
3. Il Comune partecipa obbligatoriamente, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 - Ancona, di seguito denominata ATA Rifiuti, istituita dalla suddetta L.R. al fine di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani; pertanto, il Comune e l'ATA Rifiuti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione rifiuti e di raccolta differenziata.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, co. 1) lett. e), si definisce *autocompostaggio*: "il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".
2. Si definisce *Peso del compostaggio (Pc)* il quantitativo in peso degli scarti organici avviati ad autocompostaggio nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita dalla DGR 124/2017 e s.m.i., in conformità al D.M. 26 maggio 2016.
3. Si definisce *utenza accreditata* l'utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e sono state validate le modalità per lo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio.
4. Si definisce *Operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio* un soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori.
5. Si definisce *Consulente domiciliare del compostaggio* un soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio.

### **Art. 3 - Requisiti e obblighi per la conduzione dell'autocompostaggio**

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti gli utenti che siano iscritti o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo per il tributo comunale sui rifiuti.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avviare la pratica dell'autocompostaggio devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
- disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, nelle immediate vicinanze e comunque all'interno del territorio del Comune di Monsano, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto;
  - accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;
  - consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o degli incaricati dell'ATA Rifiuti o del Gestore del servizio di igiene urbana;
  - disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, in particolare di un'area minima di 15 mq nel caso di utilizzo di compostiera chiusa o cassa di compostaggio (metodologia "a" e "b" ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento) e di un'area minima di 400 mq nel caso di conduzione della pratica tramite buca e cumuli nel terreno (metodologia "c" ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento).

#### **Art. 4 - Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio**

1. Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l'obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente "in sito".
2. Lo stesso soggetto si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, limitatamente agli scopi della propria attività di compostaggio e per i fini del presente Regolamento, a non causare molestie al vicinato sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di potenziali contestazioni tra confinanti.
3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa dei rifiuti, l'autocompostaggio deve essere effettuato attraverso le seguenti metodologie:
  - a. **composter di tipo "commerciale"** ossia un contenitore areato dotato di coperchio in sommità, dove inserire il materiale, e di uno sportello inferiore per il ritiro del compost maturo;
  - b. **cassa di compostaggio o composter "fai da te"**, ossia un contenitore coperto realizzato in modo da permettere facile areazione e rivoltamento del materiale;
  - c. **buca, cumulo, concimaia**, ossia massa di compostaggio senza copertura.

**Metodologia a) e b): La compostiera**, che sia **commerciale** o **artigianale** è un contenitore chiuso atto a ospitare il cumulo degli scarti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare e alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Per un corretto funzionamento è indispensabile una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto.

**Metodologia c): Il cumulo aperto** è un semplice sistema di compostaggio che consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1 mt come base e 1 mt come

altezza in quanto tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica. Il **cumulo in buca** consiste nel riporre il rifiuto organico in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base, foderando le pareti con bancali in legno oppure utilizzando frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. Con riferimento all'autocompostaggio svolto con le metodologie a) e b) descritte al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:

- 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
- 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto.

e comunque proporzionata al rapporto tra il numero di persone e l'estensione dell'area verde.

5. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato tra i suddetti, posizionare la struttura di compostaggio su suolo naturale, al fine di garantire il corretto sviluppo di tutto il processo ed evitare l'accumulo di percolato.

6. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. Il sito di compostaggio, nel caso di utilizzo di compostiera chiusa (art. 4, comma 3, punti "a" e "b") dovrà essere posizionato ad almeno 3 metri dal confine con l'altrui proprietà e ad almeno 5 metri da porte o finestre delle eventuali abitazioni limitrofe. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno (art. 4, comma 3, punto c) la distanza minima è di 10 mt dal confine con l'altrui proprietà. Tali distanze potranno essere derogate in conseguenza di accordi fra i confinanti che dovranno essere espressamente comunicati.

7. Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica dell'autocompostaggio in modo continuativo durante l'anno.

8. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
- il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

#### **Art. 5 - Modalità di trattamento degli scarti compostabili**

1. Al fine di un corretto sviluppo del processo di compostaggio, è necessario:

- miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno attraverso l'aerazione della struttura di compostaggio e il rivoltamento periodico del materiale inserito;
- raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

- controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;
  - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost, anche allo scopo del successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso.
2. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
- bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
  - pane raffermo, gusci d'uova, fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e tisane;
  - fazzoletti e salviette di carta, carta non stampata e non spessa;
  - avanzi di cibo in piccole quantità; in particolare avanzi di carne e pesce possono essere inseriti nel limite in cui non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di animali e/o cattivi odori;
  - piante e fiori appassiti, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature. Le foglie di piante molto resistenti alla degradazione (magnolie, noce, quercia, aghi di pino, lauroceraso, etc..) possono essere inserite solamente in quantità limitate;
  - trucioli, segatura e cenere da legna in piccole quantità in cumuli e buche, mentre sono da evitare nelle compostiere di tipo a e b (chiusi, sia commerciali che fai da te).
3. È vietato inserire nella struttura di compostaggio:
- vetro, ceramiche, plastiche, metalli;
  - tessuti;
  - carta stampata;
  - legno verniciato;
  - olio di frittura;
  - sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;
  - farmaci.
4. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.
5. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni merceologiche.
6. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'autocompostaggio.

#### **Art. 6 - Iter procedurale**

1. L'adesione all'autocompostaggio è su base volontaria per gli utenti che abitano in zone in cui sia attivo il servizio di raccolta domiciliare o stradale dei rifiuti organici. Gli utenti che intendano aderirvi, devono presentare istanza al Comune e/o all'ATA Rifiuti utilizzando il relativo disponibile sul sito istituzionale del Comune e dell'ATA Rifiuti.
2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.

3. Nel caso in cui siano disponibili compostiere fornite dal Comune e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o da altri Enti promotori per le utenze domestiche che ne vogliano fare richiesta, queste saranno concesse, una volta presentata l'istanza da parte del richiedente, attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito. In questo caso:
  - spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza saranno valutate dal Comune e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
  - l'affidamento della compostiera in comodato d'uso potrà essere revocato per cause inerenti l'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venire meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione;
  - è vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio, pena la richiesta di restituzione delle stesse con conseguente immediata revoca della riduzione del tributo TARI ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente Regolamento;
4. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il richiedente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

#### **Art. 7 - Albo compostatori**

1. Il Comune istituisce con proprio atto l'“*Albo dei Compostatori*”, di seguito “Albo”, che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica dell'autocompostaggio e che risultano in regola con i controlli effettuati ai sensi del presente Regolamento. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati anagrafici delle utenze accreditate, l'indirizzo presso il quale si svolge l'attività di compostaggio, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter in comodato d'uso, proprio composter, metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione.
2. L'Albo è suddiviso in tre sezioni:
  - **Sezione A:** utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dal Comune e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
  - **Sezione B:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con una compostiera commerciale di proprietà;
  - **Sezione C:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con altre tecniche, quali buca, cumulo, cassa di compostaggio.

Le utenze che effettuavano il compostaggio già prima della redazione dell'Albo Compostatori in e già censite negli elenchi comunali e dell'ATA Rifiuti alla data di approvazione del presente regolamento, sono iscritte automaticamente all'Albo. Il Comune, tramite proprio atto, aggiorna annualmente l'Albo.

3. Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al numero dei compostatori e alla metodologia di compostaggio utilizzata tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento al fine del computo dell'autocompostaggio nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune.
4. Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate dall'Albo, ai sensi degli art. 10 e 11 del presente Regolamento, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).



5. Il Comune può trasmettere tale registro agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati qualora gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

#### **Art. 8 - Riduzione tariffaria**

1. Il Comune incentiva la prassi dell'autocompostaggio mediante l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze accreditate.
2. La riduzione è fissata nella misura stabilita dal "Regolamento IUC (che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 13/05/2014:
  - alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio obbligatorio nell'area vasta è applicata la riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa,
  - alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio facoltativo si applica una riduzione del 10% sempre sulla parte variabile della tariffa.
3. Tale riduzione sarà applicata dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo. Con le stesse modalità cessa la riduzione tariffaria in caso di comunicazione di cessazione da parte dell'utente o in caso di rinuncia ai sensi del successivo comma 4.
4. Qualora, a seguito di apposito controllo da parte dei soggetti incaricati dal Comune, venga constatata la non conformità della pratica o l'impossibilità di effettuazione della verifica, si configurerà, nei confronti dell'utente registrato, la violazione al Regolamento, con conseguente cancellazione dall'Albo e revoca dei relativi benefici.
5. Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di autocompostaggio, sarà necessaria una nuova istanza di adesione che non potrà essere presentata prima dell'anno solare successivo alla cessazione o alla rinuncia.

#### **Art. 9 - Formazione e informazione**

1. Tutte le utenze iscritte alla pratica dell'autocompostaggio dispongono dell'apposito "Manuale per la corretta gestione del compostaggio", disponibile sul sito istituzionale dell'ATA Rifiuti.
2. A completamento delle informazioni già contenute nel "Manuale per la corretta gestione del compostaggio", e con il fine di favorire e promuovere la diffusione della pratica dell'autorecupero degli scarti organici, il Comune e l'ATA organizzano periodicamente attività formative e informative sulla conduzione della pratica dell'autocompostaggio. Tali iniziative prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
  - modalità di partecipazione all'autocompostaggio;
  - entità dello sconto tariffario;
  - contenuti del presente Regolamento;
  - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
  - tecniche di compostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
  - attività di consulenza, monitoraggio e controllo e soggetti incaricati.

#### **Art. 10 - Attività di consulenza, monitoraggio e controllo**

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, al personale dell'ufficio ambiente e a eventuali incaricati dall'Amministrazione, anche avvalendosi di operatori dell'ATA Rifiuti.

2. Le utenze iscritte all'Albo sono soggette a controllo annuale obbligatorio, effettuato su un campione minimo del 5% del totale, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria e dell'inclusione del Peso del Compostaggio (Pc) sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).
3. Per le attività di verifica della corretta effettuazione del compostaggio degli scarti organici il Comune individua uno o più "Operatori incaricati al controllo del compostaggio".
4. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio, il Comune può avvalersi dei suddetti Operatori incaricati al controllo o individuare uno o più soggetti volontari denominati "Consulenti domiciliari del compostaggio".
5. Per il riconoscimento delle suddette qualifiche è obbligatoria la partecipazione a uno specifico corso organizzato dal Comune e tenuto da consulenza qualificata, che riguardi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
  - generalità sul processo di compostaggio;
  - vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
  - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
  - tecniche di autocompostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
  - tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
  - eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
  - regolamentazione comunale della pratica dell'autocompostaggio.
6. Il comune può avvalersi dell'ATA Rifiuti per l'organizzazione e la somministrazione dei corsi abilitanti di cui al comma 5.
7. In alternativa, il Comune può avvalersi di operatori qualificati dell'ATA Rifiuti per effettuare annualmente le attività di controllo, verifica e supporto informativo sul 5% del totale delle utenze che dichiarino di praticare l'autorecupero dei propri scarti organici.
8. Il Comune può disporre in qualsiasi momento le verifiche presso le utenze iscritte all'Albo con rilascio di copia dell'apposito modulo di controllo compilato e firmato, a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.
9. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo del personale del Comune, o appositamente incaricato, che provvederà alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'Operatore incaricato provvede alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo, a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso.
10. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che l'autocompostaggio non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Comune può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:
  - impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento dell'autocompostaggio a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
  - non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente Regolamento e revocare l'iscrizione all'Albo.

11. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

#### **Art. 11 - Cessazione del compostaggio**

1. Nel caso in cui l'utente iscritto non voglia più effettuare il compostaggio o venissero meno le condizioni per praticare l'autorecupero degli scarti organici (ad esempio indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti del Comune e/o dell'ATA Rifiuti, attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e dell'ATA Rifiuti.

#### **Art. 12 - Compostaggio non domestico**

1. Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., subordinatamente all'assimilazione da parte del Comune, potranno attivare la pratica dell'autocompostaggio nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui al presente Regolamento.
2. Alle utenze non domestiche che operano nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e che abbiano avviato la pratica dell'autocompostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose viene obbligatoriamente applicata la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 37, co. 1) della L. 221/2015.
3. Per le utenze non domestiche assimilate la riduzione tariffaria viene applicata nelle modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento.
4. È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado.
5. È facoltà del Comune applicare la riduzione tariffaria alle utenze non domestiche diverse da quelle di cui al precedente co. 2, al fine di poterle inserire nel conteggio del **Pc**, come richiesto dalla DGR 124/2017;

#### **Art. 13 – Attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio che il Comune può effettuare tramite l'ATA Rifiuti:**

1. Il Comune può avvalersi dell'ATA Rifiuti per l'adempimento delle seguenti attività previste dal presente Regolamento:
  - raccolta delle istanze di adesione e/o di cessazione della pratica dell'autocompostaggio e relativa registrazione all'Albo (vedi art. 6, comma 1 e art. 11 comma 1);
  - organizzazione corsi qualificati abilitanti per Operatori incaricati al controllo del compostaggio e Consulenti domiciliari del compostaggio (vedi art. 10, comma 6);
  - monitoraggio e verifica sul 5% delle utenze iscritte all'Albo, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente Regolamento, tramite Operatori qualificati appositamente

incaricati (vedi art. 10, comma 7) e successiva registrazione dell'esito delle suddette verifiche nell'Albo;

- promozione e diffusione della pratica dell'autorecupero degli scarti organici, anche attraverso l'organizzazione periodica di attività formative e informative.
2. Per la richiesta di svolgimento delle attività di cui al presente articolo all'ATA Rifiuti, il Comune trasmette comunicazione tramite il modulo appositamente predisposto.

#### **Art. 14 – Documentazione**

Il Comune conserva ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività dell'autocompostaggio.

#### **Art. 15 – Funzionario responsabile**

Al Funzionario responsabile dell'Area Tecnica sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione. La responsabilità e i termini dei procedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento sono disciplinati dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

#### **Art. 16 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che la approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune.

#### **Art. 17 – Modifiche al presente Regolamento**

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento in base a sopraggiunte variazioni e/o necessità e/o normative.

## **AREA TECNICA**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto amministrativo, intesa come rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, correttezza e regolarità delle procedure connesse, nonché correttezza formale nella redazione dell'atto.

**Il Responsabile del Servizio**  
Geom. Cecilia Albanesi

**Monsano, 16.12.2019**

---

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario:

esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto amministrativo come specificato all'interno.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dr.ssa Francesca Pigliapoco

**Monsano, 16.12.2019**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. ALBERTO ULISSE

IL PRESIDENTE  
CAMPELLI ROBERTO

---

Prot.

Della suesesa deliberazione: viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune il  
per quindici giorni consecutivi

Il Collaboratore di Segreteria  
LORELLA MICUCCI

---

la presente deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 gg.  
consecutivi  
dal al

la presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA il giorno

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.Lgs. 267/2000 ;

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale  
DR. ALBERTO ULISSE